



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – RIFIUTI - VIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7314 dd. 30.08.2024 – Screening di VIA – Regione: riallocazione delle competenze presso gli enti territoriali – legittimità impianti di recupero di rifiuti tramite produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) – conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici – l'effetto di variante è riconducibile al procedimento di autorizzazione unica

La sentenza in commento giudica, innanzitutto, sulla pretesa degli appellanti di contestare *"la scelta dell'Amministrazione comunale di Firenze di non sottoporre ad una nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A." un progetto di impianto di recupero di rifiuti tramite produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), sul presupposto che tale scelta sarebbe esercitata in totale difetto di competenza: la disciplina regionale attributiva delle competenze in materia di V.I.A. e screening ai Comuni contenuta nell'art. 45 bis della l.r. n. 10/2010 sarebbe in contrasto con l'art. 7-bis del d.lgs. n. 104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE e violerebbe l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. L'art. 7- bis nel d.lgs. n. 152/2006 al comma 8, infatti, prevede espressamente che le Regioni possano delegare ad "enti territoriali sub-regionali" le funzioni "in materia di VIA" e – secondo i ricorrenti - non anche quelle di verifica di assoggettabilità a VIA. La ragione di ciò risiederebbe nell'autonomia del procedimento di screening e nell'opportunità di assegnare le due funzioni a diversi livelli istituzionali, in ossequio al principio di precauzione.*

Sul punto, la sentenza afferma che *"sul piano logico – sistematico, non vi è alcun elemento idoneo a supportare la tesi secondo cui la Regione non potrebbe riallocare anche le competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA come ritiene più opportuno, sia pure rispettando i criteri di cui al citato art. 7 – bis, comma 8, del codice dell'ambiente (ovvero conformità alla legislazione europea e alle norme dettate in sede statale, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale)".* Le funzioni in materia sono infatti del tutto omogenee, inerenti alle medesime verifiche di compatibilità ambientale da effettuare con riguardo a determinati interventi, alcuni dei quali, in seguito all'esito dello screening, sottoposti ad entrambi i procedimenti. Lo screening è anzi esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all'esito della verifica di assoggettabilità.

Ne consegue che l'espressione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 – bis secondo cui *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali"* non può che essere riferita anche alla verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è peraltro disciplinata nell'ambito del titolo III della parte I del Codice dell'ambiente, complessivamente dedicato alla "valutazione di impatto ambientale".

Tanto premesso, la sentenza chiarisce poi che è presupposto della legittimità dell'intervento, la sua conformità agli strumenti urbanistici e che l'effetto di variante è riconducibile al procedimento di autorizzazione unica. Infatti, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 327 del 2001, l'apposizione del vincolo all'esproprio può avvenire non solo in sede di approvazione dello strumento urbanistico ma anche in seguito all'approvazione del progetto in sede di Conferenza di servizi; come appunto avvenuto nella fattispecie per la "revisione" progettuale contestata, per cui si era tenuta la Conferenza di servizi.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202208069&nomeFile=202407314_11.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
